



Maria Chiara Agostini
Notaio

REPERTORIO N. 1972

RACCOLTA N. 1361

VERBALE DELLA

"FONDAZIONE ISTITUTO ONCOLOGICO MARCHIGIANO ONLUS"

Registrato a SENIGALLIA
il 19/12/2022
Serie 1T
al n. 3821
euro 200,00

REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici dicembre duemilaventidue, ad Ancona in Corso Mazzini n. 100, ove richiesto, alle ore dieci e minuti venti.

Il 16 dicembre 2022

Avanti a me dott.ssa **Maria Chiara Agostini**, Notaio in Senigallia, con studio in Via Abbagnano n. 17, iscritta al Ruolo del Distretto Notarile di Ancona,

è presente:

- RENZI Anna Maria, nata a Macerata Feltria (PU) il 10 dicembre 1946, residente a Falconara Marittima (AN), Via Galilei n. 20, codice fiscale RNZ NMR 46T50 E785N.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara di essere il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti della "FONDAZIONE ISTITUTO ONCOLOGICO MARCHIGIANO ONLUS", con sede ad Ancona, Corso Mazzini n. 100, codice fiscale 93131270428, costituita con atto a rogito del Notaio Guido Bucci in data 5 dicembre 2011 (Rep. n. 67053/21704), registrato in Ancona il 21 dicembre 2011 al n. 12715 serie 1T, ed iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche della Regione Marche al n. 330 in data 18.01.2012.

La costituita mi richiede di assistere, redigendone il verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della fondazione stessa, indetta per questo giorno, ora e luogo, con il seguente

ordine del giorno

1. Modifica statutaria ed iscrizione al RUNTS Fondazione IOM - Ancona;

2. Delibere consequenziali.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza la costituita signora RENZI Anna Maria la quale

c o n s t a t a

- che il Consiglio è stato regolarmente convocata ai sensi del vigente Statuto;

- che sono presenti, in proprio o per delega, tutti i componenti del Consiglio di

Amministrazione e precisamente:

** essa costituita quale Presidente;

** CELESTINI Adriana, nata a Civitavecchia (RM) il 5 gennaio 1954 - Consigliere

per delega al signor CELANI Adriano;

** CELANI Adriano, nato ad Ancona il 30 aprile 1950 - Consigliere

** BORRELLI Angela Luigia, nata a Lama dei Peligni (CH) l'11 giugno 1947 -

Consigliere

** BONVECCHI Claudio, nato ad Ancona il 21 giugno 1957 - Vice Presidente

** DELPRETE Stefano, nato ad Ancona il 13 dicembre 1950 - Consigliere per

delega alla signora BORRELLI Angela Luigia

** LIBRI Elio, nato ad Ancona il 2 aprile 1960 - Consigliere

** MARCHETTI Silvana, nata ad Ancona il 1° agosto 1949 - Consigliere per delega

alla signora RENZI Anna Maria;

- che è presente il Revisore Dott.ssa AMBROSINI Biancamaria, iscritta a Registro

dei Revisori Contabili al n. 1156 e previo accertamento dell'identità e della

legittimazione dei presenti,

d i c h i a r a

il presente Consiglio validamente costituito e perciò idoneo a deliberare sugli

argomenti all'ordine del giorno.

Quindi, prende la parola il presidente il quale riferisce che, a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018, contenente "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, e della circolare del 27 dicembre 2018 del Direttore Generale del Terzo Settore si rende necessario provvedere ad aggiornare lo Statuto per adeguarlo alla disciplina dettata dal Codice Terzo Settore al fine dell'iscrizione della fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In conseguenza, l'organo direttivo dell'associazione ha provveduto ad elaborare un nuovo testo di Statuto adeguato alla nuova normativa e conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

Il presidente espone brevemente i principi informatori della nuova disciplina del Terzo settore con riferimento alle fondazioni.

Quindi passa ad esporre il testo dello Statuto della fondazione con la lettura dello stesso e l'indicazione delle singole modifiche rispetto al testo attuale.

Il Consiglio si dichiara a conoscenza delle modifiche ed integrazioni proposte.

Chiusa la discussione il Consiglio, con il voto favorevole di tutti i componenti,

d e l i b e r a

-- di adeguare lo Statuto alla normativa richiesta dal D.Lgs. 117/2017 e smi (cd. Codice del Terzo Settore) approvando il nuovo testo che, nella sua redazione aggiornata, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Vengono conferiti all'organo direttivo i più ampi poteri per l'esecuzione della presente delibera assembleare.

Il Presidente chiede l'applicazione di tutti i benefici fiscali in materia e, ai fini della voltura catastale, dichiara che la fondazione è titolare della piena proprietà dell'unità immobiliare ad uso civile abitazione, sita in Comune di Ancona, Corso

Mazzini n. 100, censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:

**** Foglio 7 (sette), particella 318 (trecentodiciotto) sub. 16 (sedici), z.c. 2,**

Corso Giuseppe Mazzini n. 100, p. 4, categoria A/3, classe 7, consistenza vani 8,5, superficie catastale mq. 189, R.C. euro 1.031,62.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 104 e 82 del D.Lgs.

117/2017 il presente verbale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro

e sconta l'imposta catastale in misura fissa.

Non essendovi null'altro a deliberare, la presente Assemblea viene sciolta e sono

le ore dieci e minuti quarantacinque.

Imposte e spese del presente atto e consequenziali tutte cedono a carico della
fondazione.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a caratteri meccanici

da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su quattro facciate di un foglio e

ne ho dato lettura alla comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio

alle ore dieci e minuti quarantacinque.

F.to: Anna Maria Renzi

F.to: Maria Chiara Agostini notaio - segue sigillo

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 1361 DI RACCOLTA

STATUTO della

"Fondazione Istituto Oncologico Marchigiano"

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

Per iniziativa dell'Associazione Amici dello IOM ODV di Ancona e dei fondatori successivi signori BORRELLI Angela Luigia, PILONE Alberta, CELESTINI Adriana, CELANI Adriano, BONVECCHI Claudio, IPPOLITI Galliano, DELPRETE Stefano, LIBRI Elio e VENTURI Giovanni è costituita una Fondazione di diritto privato denominata: "Fondazione Istituto Oncologico Marchigiano con sigla "Fondazione I.O.M.".

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal DPR n. 361 del 10.02.2000 e dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore).

La fondazione, in esecuzione delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore inserirà nella denominazione, nella corrispondenza e in tutti gli atti rivolti al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", senza che questo comporti modifica statutaria. Pertanto, la denominazione completa diventerà "Fondazione Istituto Oncologico Marchigiano Ente del Terzo Settore" – in breve "Fondazione I.O.M. ETS".

Tuttavia, qualora la Fondazione non dovesse ottenere l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ovvero, per qualsiasi causa dovesse perdere tale iscrizione, dovrà eliminare dalla propria denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" e avrà il divieto di utilizzare negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, qualsiasi riferimento a "Ente del Terzo Settore", senza che ciò comporti modifica statutaria.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Ancona.

La variazione della sede nell'ambito nello stesso comune non comporta modifica statutaria ma solo la comunicazione alle competenti autorità. E' facoltà del consiglio di amministrazione istituire sedi secondarie.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare la Fondazione svolge le propria attività a favore di persone affette da patologie oncologiche. Esse hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari orientati a dare risposta ai bisogni legati alla patologia oncologica quale si manifesta nelle Marche allo scopo di affrontare nel modo migliore un fenomeno che ha assunto dimensione e rilevanza di carattere notevole.

Nel rispetto di tali finalità, la Fondazione, svolge le seguenti attività di interesse generale, così come individuate dal predetto art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- **lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,

servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- **lettera b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- **lettera c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione si propone più in particolare:

- Di provvedere all'organizzazione dell'assistenza domiciliare gratuita ai malati neoplastici, in collaborazione con l'Associazione Amici dello I.O.M. ODV;
- Di provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale al fine di preparare il personale di assistenza laureato e non, per adeguare le singole competenze ad una realtà operativa specifica, incentrata su considerazioni di ordine clinico, assistenziale e psicologico; tale formazione sarà rivolta al personale volontario e dipendente o che ad altro titolo collaborerà con la Fondazione stessa per il raggiungimento del proprio fine istituzionale;
- Di favorire e attuare nel territorio marchigiano interventi diretti alla prevenzione dei tumori;
- Di realizzare, promuovere e/o intervenire nello studio, nella ricerca e nella cura del cancro con particolare attenzione a quei settori che rappresentano forme particolari nel territorio marchigiano;
- Di sensibilizzare l'opinione pubblica e l'istituzione in modo da renderle più consapevoli del fenomeno del cancro nella regione Marche.
- Di collaborare con l'Associazione Amici dello I.O.M. ODV e altri enti e organizzazioni pubbliche e private nell'ambito delle patologie oncologiche su iniziative di raccolta fondi e di sensibilizzazione della collettività sulle tematiche affrontate dalla Fondazione, anche con sostegni e interventi economici.

Articolo 4

Attività strumentali al perseguimento degli scopi

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) svolgere o supportare l'attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, se necessario anche con interventi economici, nei confronti dei malati e delle famiglie che ne abbiano bisogno, nonché nei confronti della Associazione Amici dello I.O.M. ODV che gestisce direttamente il servizio domiciliare in convenzione con l'Azienda Sanitaria Regione Marche;
- b) contribuire a titolo di beneficenza, alla promozione, incentivazione, organizzazione ed effettivo svolgimento della ricerca scientifica sulla prevenzione del cancro;
- c) portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti da questa malattia, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;
- d) promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione delle iniziative di cui sopra ed, in genere, dei propri scopi istituzionali;
- e) preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni

iniziativa culturale, promozionale ed educativa, compresa la formazione di personale medico, paramedico e infermieristico che verranno impiegati dalla Fondazione per il raggiungimento del proprio fine istituzionale;

f) istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione e/o si siano distinti in materie nelle quali la Fondazione medesima opera.

La Fondazione, inoltre, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dei criteri e dei limiti di legge. Sarà cura del consiglio di amministrazione definire tipologia e modalità di svolgimento delle stesse, nel rispetto dei limiti di legge, e documentare il tutto nella relazione di missione.

La fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e si obbliga a non distribuire anche in modo diretto o indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati.

Articolo 5

Volontari

La fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione.

Sarà obbligo della fondazione assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 18 del Codice del terzo settore.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo o successivamente;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinato alle finalità istituzionali;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, specificamente destinati a fondo di dotazione.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso, è fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo di fondazione.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi da altri soggetti privati.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle diverse.

Articolo 8

Fondatori storici e Fondatori Successivi

E' fondatore storico l'Associazione Amici dello IOM O.D.V. di Ancona. Sono Fondatori Successivi i signori BORRELLI Angela Luigia, PILONE Alberta, CELESTINI Adriana, CELANI Adriano, BONVECCHI Claudio, IPPOLITI Galliano, DELPRETE Stefano, LIBRI Elio, VENTURI Giovanni.

Possono divenire Fondatori successivamente alla costituzione, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che ne facciano esplicita richiesta scritta e che, all'ammissione, contribuiscano al fondo di dotazione nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di amministrazione stesso.

I Fondatori possono recedere dalla Fondazione, dandone preavviso almeno sei mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori che dovessero recedere dalla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

L'estinzione del Fondatore persona giuridica o il decesso del Fondatore persona fisica rappresenta una causa di scioglimento del vincolo particolare di fondazione.

Articolo 9

Aderenti

Sono aderenti coloro che si impegnano fattivamente a promuovere e dare attuazione all'attività della Fondazione, eventualmente anche mediante il versamento di una quota annuale.

Possono essere ammessi come aderenti tutti coloro che intendono promuovere e sostenere le attività della Fondazione per contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali della medesima.

Coloro che intendono essere ammessi come aderenti della Fondazione dovranno presentare apposita domanda contenente:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- Dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sull'accettazione della domanda e sulla eventuale quota di ammissione da versare è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione in un libro appositamente istituito.

L'aderente potrà recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con un termine di preavviso di almeno un mese mentre potrà essere escluso dalla Fondazione l'aderente che abbia compiuto atti gravemente lesivi e dannosi alla Fondazione stessa ovvero che sistematicamente non partecipa all'attività istituzionale.

Articolo 10

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori
- l'Assemblea degli Aderenti
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti;
- l'Organo di indirizzo Tecnico e Scientifico.

Articolo 11

Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori Storici e Successivi. I fondatori persone fisiche presenzieranno di persona, mentre i Fondatori persone giuridiche saranno rappresentati dal loro rappresentante legale ovvero da persona delegata dall'organo competente.

Il Collegio dei Fondatori ha poteri generali di indirizzo e definisce le direttive generali alle quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esecuzione del suo incarico. Esso, inoltre:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
- approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale se redatto;
- Nomina e revoca l'organo di controllo (monocratico o collegiale);
- Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando obbligatorio o se previsto;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera con consenso unanime sull'estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- Delibera le modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione, incluse eventuali operazioni di trasformazione, fusione o scissione.

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a/r inviata al domicilio dei Fondatori, almeno otto giorni prima della data fissata per riunione, ovvero mediante altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta conoscenza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la conoscenza con almeno tre giorni di preavviso.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

E' ammesso l'intervento all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa.

Ciascun Fondatore può rappresentare fino ad un massimo di 3 fondatori, mediante attribuzione di delega scritta.

Alle riunioni del Collegio dei Fondatori possono intervenire, se invitati, i componenti dell'Organo di indirizzo Tecnico e Scientifico senza diritto di voto.

Articolo 12

Assemblea degli Aderenti

L'Assemblea degli Aderenti è composta da tutti gli aderenti iscritti nel relativo libro, in regola con il versamento della quota di ammissione.

È organo consultivo, che formula proposte e dà pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla realizzazione delle attività di interesse generale.

L'assemblea degli Aderenti elegge al proprio interno un rappresentante, che diventa portavoce delle proposte e delle risultanze delle riunioni nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dallo stesso può essere invitato a partecipare alle proprie riunioni.

L'Assemblea degli Aderenti si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante lettera raccomandata a/r inviata al domicilio degli Aderenti almeno quindici giorni prima della data della riunione ovvero mediante altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta conoscenza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la conoscenza con almeno tre giorni di preavviso.

L'assemblea degli aderenti delibera qualunque sia il numero dei presenti, a maggioranza assoluta dei presenti.

Non vi sono limiti di delega passiva.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Collegio dei Fondatori, composto da un numero di Consiglieri che può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) compreso il Presidente, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili. Possono essere eletti alla carica di consigliere anche i membri stessi del Collegio dei Fondatori.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto.

Qualora durante il mandato venga a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di elezione, il quale dovrà provvedervi entro i 60 (sessanta) giorni successivi. Il consigliere così eletto rimane in carica per tutta la durata del Consiglio.

Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio, e il consigliere così nominato rimarrà in carica fino all'eventuale successiva nomina da parte del titolare

stesso.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- nominare, al suo interno, il Presidente e se del caso un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- nominare e, per gravi motivi, revocare i componenti dell'Organo di indirizzo Tecnico e Scientifico;
- predisporre il bilancio preventivo, quando previsto, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quando obbligatorio o se redatto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare la costituzione di centri di studio e di ricerca, di unità operative e ne regola la struttura e l'organizzazione anche mediante eventuali regolamenti;
- provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, nonché alla nomina e alla dimissione di quello volontario;
- deliberare sull'ammissione dei Fondatori e degli Aderenti e curare la tenuta dei relativi libri;
- promuovere iniziative di raccolta fondi;
- definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse, rispetto a quelle di interesse generale e documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse con una annotazione in calce al rendiconto economico-finanziario o nella relazione di missione;
- curare la pubblicazione dei bilanci d'esercizio e sociale nel registro unico del Terzo Settore e nel sito internet della Fondazione quanto obbligatorio;
- curare la tenuta del libro dei volontari;
- elaborare le eventuali modifiche e integrazioni del presente statuto da proporre al Collegio dei Fondatori;
- stabilire la quota minima che deve essere sottoscritta e versata da coloro che fanno richiesta di essere ammessi a partecipare in qualità di fondatore alla Fondazione;
- nel caso il Patrimonio sia divenuto insufficiente per il raggiungimento dello scopo, o in caso di impossibilità al raggiungimento dell'oggetto sociale, proporre al Collegio dei fondatori lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio residuo.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti, nonché conferire delega specifica per il compimento di singoli atti a componenti o a soggetti esterni.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ad uno o più amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. In tali casi i componenti e/o i soggetti delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 14

Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso e, in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il

giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammesso l'intervento all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nell'apposito libro.

Articolo 15

Presidente

Il Presidente, nominato a cura del Consiglio di Amministrazione in seno al Consiglio stesso, dura in carica 3 (tre) esercizi; alla scadenza del mandato, egli conserva i suoi poteri fino alla nomina del nuovo presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Aderenti e l'Organo di indirizzo Tecnico e Scientifico, salvo delega, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente coordina l'intera attività di gestione della Fondazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni.

Il Vice Presidente, nominato a cura del Consiglio di Amministrazione in seno allo stesso, fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri consiglieri.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Articolo 16

Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi dell'Ente. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza della Fondazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Organo di controllo e Revisione legale dei conti

La fondazione deve nominare un organo di controllo.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati. La nomina competente al Collegio dei Fondatori, che stabilisce il numero dei componenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale,

i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017 o per scelta, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, quando previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'organo di controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio della Fondazione.

Se l'organo di controllo non effettua anche la revisione legale dei conti, diviene obbligatorio nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro quando vengano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

La nomina è a cura del Collegio dei Fondatori. Se la funzione di revisione legale non è attribuita all'organo di controllo, l'organo di revisione legale resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 18

Organo di indirizzo Tecnico e Scientifico

Il Collegio dei Fondatori può nominare l'Organo di indirizzo Tecnico e Scientifico, che è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione al quale trasmette i propri pareri ed ha facoltà di presentare proposte, progetti e iniziative. E' composto da non più di dieci membri. I suoi componenti, scelti tra eminenti personalità italiane e straniere nel campo della scienza e della tecnica o di altri settori culturali o sociali, sono nominati dal Collegio dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione e restano in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo.

Articolo 19

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dal Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione e delle disposizioni dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, se ne viene prevista la redazione, ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, entrambi da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori.

Il Collegio dei Fondatori approva definitivamente il bilancio preventivo, quando redatto, entro il 30 novembre ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e comunque

non oltre il 30 giugno, termine ultimo per la pubblicazione dello stesso sul Registro Unico del Terzo Settore.

Entro i medesimi termini previsti per il bilancio consuntivo, dovrà essere redatto, a cura del Consiglio di Amministrazione, e approvato, a cura del Collegio dei Fondatori, il bilancio sociale, redatto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, quando obbligatorio o se predisposto.

Il bilancio preventivo (se redatto), il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (se redatto), accompagnati dalla Relazione del dell'organo di controllo e/o di revisione legale, nonché dal verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, devono essere messi a disposizione di tutti i membri del Collegio dei Fondatori, almeno quindici giorni prima della data fissata per il Collegio che deve discuterli e approvarli.

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017, i bilanci consuntivo e sociale dovranno essere depositati, a cura del consiglio di amministrazione, nel registro unico del terzo settore, entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Si applicano le disposizioni dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni in tema di destinazione del patrimonio.

Articolo 20

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Ancona.

Articolo 21

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, proposta dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Fondatori, il Collegio provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio residuo che risulterà alla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, così come individuato dal Collegio dei Fondatori che delibera lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22

Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni e al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e aggiornamenti.

F.to: Anna Maria Renzi

F.to: Maria Chiara Agostini notaio - segue sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.